

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE)

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 22/04/2021

- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante *«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 Legge 3/08/07, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- VISTO** l’art. 32 del D.Lgs 81/2008 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”
- VISTO** il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di Autonomia Scolastica;
- VISTO** il D.L. 30.03.2001 n. 165 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.”;*
- VISTI** i sotto riportati artt. del D. L.vo 81/2008

***Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
obblighi dell’RSPP***

1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
2. elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 35 – Riunione periodica

Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di **indire la riunione periodica almeno una volta l’anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti**. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si possono individuare sia i codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie o cambi notevolmente l’esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga convocata un’apposita riunione.

**REQUISITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AI SENSI DEL d. Lvo 81/2008**

Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

PRECISAZIONI

In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro" prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo in esame.

Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in G.U. n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:

- L7 ingegneria civile e ambientale
- L8 ingegneria dell'informazione
- L9 ingegneria industriale
- L17 scienze dell'architettura
- L23 scienze e tecniche dell'edilizia

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:

- classe 4 classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l'esonero dai moduli "A" e "B" del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo "C" secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all'art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.

I responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo su menzionato.

Art. 1

REQUISITI DI ACCESSO PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) OBBLIGATORIE

Possono partecipare alla selezione solo coloro in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di consulenza nell'interesse delle Istituzioni Scolastiche

Requisiti specifici:

1. titoli specifici e professionali previsti dal D.Lgs 81/08 art.32 c.2 e 5 e successive modifiche
2. attestati di frequenza dei moduli A – B – C.
3. Approfondita conoscenza della normativa
4. Documentata esperienza di attività nelle scuole ed istituti di istruzione
5. Approfondita conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione delle Scuole.

Art. 2

CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

L'assegnazione dell'incarico avverrà in base all'esito della redazione di elenchi graduati delle candidature pervenute, dopo l'emissione di regolare avviso pubblico, che saranno prese in considerazione secondo il seguente ordine prioritario:

1. personale in servizio nell'Istituto
2. personale di scuole viciniore
3. esperto esterno

Art. 3

CANDIDATURA

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione (allegato B) nonché una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV e ogni altra utile documentazione al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo N. 2 di Montecchio Maggiore (VI). Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r. (**non farà fede il timbro postale**) o in alternativa consegnata a mano in plico chiuso presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto o inviata tramite posta elettronica all'indirizzo VIIC877004@istruzione.it, **entro la data stabilita dall'avviso di selezione** e recare sul plico o come oggetto della PEO la seguente dicitura: **“AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RSPP”**

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE PER PER L'INCARICO DI RSPP	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Compenso richiesto per servizio RSPP (importo annuale omnicomprendivo di Iva ed eventuali altri oneri) importo max € 1.500,00 (o altra cifra indicata nel bando)	Al prezzo più basso saranno assegnati 30 punti, ai restanti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente proporzione: $X = (V_{min}/V_{esimo}) \times 30$
Titolo di studio del professionista incaricato RSPP (sarà valutato il titolo più alto)	Diploma di Laurea "Tecnica" fino ad un max di 3 punti (Punti 1 per votazione da 79 a 89/110 - punti 2 per votazione da 90 a 104/110 - punti 3 per votazione da 105 a 110/110)
	Diploma di Maturità Tecnica Industriale fino ad un max di 1,75 punti (punti 0,50 per votazione fino a 70/100 - punti 1 per votazione da 71 a 80/100 - punti 1,50 per votazione da 81 a 90/100 - punti 1,75 per votazione da 91 a 100/100)
Anni di esperienza come RSPP negli istituti scolastici	punti 2 per ogni anno fino ad un max di 30 punti
Anni di esperienza come RSPP presso Enti Pubblici	punti 0,50 per ogni anno fino ad un max di 7 punti
Numero documenti di valutazione del rischio compilati	punti 1 per documento fino ad un max di 15 punti
Numero di corsi di formazione effettuati negli ultimi 3 anni	punti 1 per corso fino ad un max di 10 punti
Abilitazione in materia di prevenzione incendi DPR 151/2011 EX LEGGE 818	punti 5 solo in caso di abilitazione (altrimenti zero)

La Commissione redigerà un verbale con l'elenco degli ammessi, sulla base della comparazione dei curricula professionali e riservandosi di sottoporre i candidati a colloquio individuale, stante la specificità della funzione richiesta.

Art. 5

ATTRIBUZIONE INCARICO

L'esperto prescelto (sia esso interno od esterno) si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura che abbia le competenze ed i titoli richiesti documentati.

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione all'Albo online sul sito dell'Istituzione Scolastica.

Qualora tra le istanze presentate dal personale interno non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l'incarico in oggetto, si procederà con le eventuali candidature di personale di scuole viciniori e successivamente con la valutazione delle candidature di esperti esterni.

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane.

In caso di successiva rinuncia alla nomina di esperto interno, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

Art. 6

DURATA INCARICO

Per dare continuità allo svolgimento dell'incarico, la nomina sarà conferita per **anni 3** (sia per il personale interno che per il personale esterno) e comporterà lo svolgimento in via esclusiva dei compiti sopra elencati.

In caso di rinuncia, dopo uno o due anni di incarico, si provvederà ad emettere un nuovo avviso secondo i criteri previsti dal presente regolamento

Art. 7

COMPENSO

L'incarico verrà retribuito in modo forfettario entro il limite di € **1.500,00** (mille/00) onnicomprensivo di ogni onere compresi quelli a carico dell'amministrazione (eventualmente elevabile fino ad un massimo di € 500,00 a plesso).

Il pagamento delle spettanze avverrà pervia consegna del registro orario e dell'effettuazione della prestazione da parte dall'esperto.

La liquidazione del compenso avverrà, nel caso di personale interno, entro 30 giorni dalla data di consegna del registro di rendiconto orario del lavoro svolto. L'esperto individuato sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Art. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Francesca D'Antuono

Art. 10

PUBBLICITA' LEGALE

Il presente regolamento (di cui gli allegati sono parte integrante) è pubblicato all'Albo on line di questa Istituzione scolastica.

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Annalisa Vantini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca D'Antuono



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale n. 2
Via Archimede, 38
36075 Montecchio Magg. (VI)

__l_ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ prov. _____ il _____

residente in _____ pro. _____ via/piazza _____ n. civ. _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

c.f. _____ partita IVA (se titolare) n. _____

condizione lavorativa _____

(per il personale dell'amministrazione scolastica) in servizio presso _____

con nomina a tempo _____

Preso atto dell'avviso pubblico del _____ prot. n. _____

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di RSPP

D I C H I A R A

- Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea _____
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale:
- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- Di essere in possesso del requisito del titolo di studio correlato alla prestazione richiesta.

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell'art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei titoli culturali, professionali e scientifici e/o requisiti dichiaranti e di essere consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

__l_ sottoscritt_ _____ altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L 196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

Data _____

(firma)

- **Allego** curriculum vitae con l'indicazione di tutte le informazioni utili alla valutazione dei titoli culturali e professionali
- **Allego** Fotocopia documento di riconoscimento
- **Allego** Tabella titoli di valutazione - Allegato 2
- **Allego** _____

Data _____

ALLEGATO B

Tabella di valutazione dei titoli

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc. _____

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE PER PER L'INCARICO DI RSPP			
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUT. CANDID.	VALUT. COMM.
Compenso richiesto per servizio RSPP (importo annuale onnicomprensivo di Iva ed eventuali altri oneri) importo max € 1.500,00 (o altra cifra indicata nel bando)	Al prezzo più basso saranno assegnati 30 punti, ai restanti sarà attribuito il punteggio secondo la seguente proporzione: $X = (V_{min}/V_{esimo}) \times 30$		
Titolo di studio del professionista incaricato RSPP (sarà valutato il titolo più alto)	Diploma di Laurea "Tecnica" fino ad un max di 3 punti (Punti 1 per votazione da 79 a 89/110 - punti 2 per votazione da 90 a 104/110 - punti 3 per votazione da 105 a 110/110)		
	Diploma di Maturità Tecnica Industriale fino ad un max di 1,75 punti (punti 0,50 per votazione fino a 70/100 - punti 1 per votazione da 71 a 80/100 - punti 1,50 per votazione da 81 a 90/100 - punti 1,75 per votazione da 91 a 100/100)		
Anni di esperienza come RSPP negli istituti scolastici	punti 2 per ogni anno fino ad un max di 30 punti		
Anni di esperienza come RSPP presso Enti Pubblici	punti 0,50 per ogni anno fino ad un max di 7 punti		
Numero documenti di valutazione del rischio compilati	punti 1 per documento fino ad un max di 15 punti		
Numero di corsi di formazione effettuati negli ultimi 3 anni	punti 1 per corso fino ad un max di 10 punti		
Abilitazione in materia di prevenzione incendi DPR 151/2011 EX LEGGE 818	punti 5 solo in caso di abilitazione (altrimenti zero)		
	TOTALE PUNTI		

allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati:

Luogo e data _____

Firma _____